

1. Premessa

- 1.1. Le presenti condizioni generali si applicano quando le stesse sono state pattuite o richiamate dalle parti. Eventuali deroghe saranno valide solo se fatte per iscritto. Nel contesto delle presenti condizioni generali il termine «Prodotti» indica prodotti che formano oggetto del singolo contratto di compravendita (in seguito denominato «il Contratto»).
- 1.2. Le parti intendono fare riferimento alla Convenzione delle Nazioni Unite sulla vendita internazionale di merci (Vienna 1980) e, per le questioni non coperte da tale convenzione, alla Legge italiana.
- 1.3. Qualsiasi riferimento a termini commerciali (come EXW, CIP, ecc.) è da intendersi come richiamo agli Incoterms della Camera di Commercio Internazionale, nel testo in vigore alla data di stipulazione del contratto.

2. Caratteristiche dei Prodotti – Modifiche

- 2.1. Eventuali informazioni o dati sulle caratteristiche e/o specifiche dei Prodotti contenute in *dépliant*, listini prezzi, cataloghi o documenti simili saranno vincolanti solo nella misura in cui tali dati siano stati espressamente richiamati dal Contratto.
- 2.2. Il Venditore si riserva di apportare ai Prodotti le modifiche che, senza alterare le caratteristiche essenziali dei Prodotti, dovessero risultare necessarie o opportune.
- 2.3.

3. Conclusione della vendita – Esecuzione

- 3.1. La vendita si intende conclusa nel momento in cui il Compratore viene a conoscenza del consenso del Venditore, mediante invio da parte di questo della CONFERMA D'ORDINE, unitamente alle presenti condizioni generali di vendita.
- 3.2. Nessun ordine d'acquisto dei Prodotti inviato dal Compratore è vincolante per il Venditore, senza che sia stata inviata per iscritto la suddetta Conferma d'Ordine.
- 3.3. L'ordine deve essere di un importo minimo di 100,00 EURO.
- 3.4. La consegna dei Prodotti ha luogo secondo la formula "Franco Fabbrica Venditore", presso lo stabilimento del Venditore espressamente indicato nel Contratto, salvo quanto previsto all'art. 6.3. Con tale formula si intende fare riferimento all'Incoterm EXW (ex works - franco fabbrica), come anche relativamente alle formule di resa che fossero convenute per iscritto in alternativa ad essa. Si precisa che il riferimento è agli "Incoterms" della Camera di Commercio Internazionale di Parigi, come in vigore nel momento in cui è perfezionato ogni singolo accordo per la fornitura dei Prodotti.
- 3.5. Il Venditore non è responsabile per qualsiasi perdita o danno ai Prodotti dopo la consegna al Compratore; in nessun caso il Compratore sarà esonerato dalla sua obbligazione di pagare il prezzo dei Prodotti, qualora la perdita o il danneggiamento si siano verificati dopo la consegna.
- 3.6. L'obbligazione di consegna dei Prodotti da parte del Venditore sarà sospesa in caso di inadempimento, da parte del Compratore, in relazione al pagamento del prezzo di vendita.

4. Termini di consegna

- 4.1. Tutte le date indicate come "Termini di consegna" si intendono esclusivamente a titolo indicativo, non costituendo in alcun caso termine essenziale del contratto.
- 4.2. Qualora il Venditore preveda di non essere in grado di rispettare la data pattuita per la consegna dei Prodotti, egli dovrà avvisare tempestivamente il Compratore per iscritto, indicando, ove possibile, la nuova data di consegna prevista. Resta inteso che, ove il ritardo imputabile al Venditore superi i tre mesi, il Compratore potrà risolvere il Contratto relativamente ai Prodotti di cui la consegna è ritardata con un preavviso di 10 giorni, da comunicarsi per iscritto al Venditore, con ogni mezzo idoneo a provare l'avvenuta consegna della comunicazione.
- 4.3. Non si considera imputabile al Venditore l'eventuale ritardo dovuto a cause di forza maggiore (come definite all'art. 9) o ad atti od omissioni del Compratore (ad es. mancata comunicazione di indicazioni necessarie per la fornitura dei Prodotti).
- 4.4. Salvo il caso di dolo o colpa grave del Venditore, è espressamente escluso qualsiasi risarcimento del danno per mancata o ritardata consegna dei Prodotti.
- 4.5. Il Venditore si riserva il diritto di eseguire consegne parziali; consegne superiori all'80% dell'ordinato saranno sempre accettate dal Compratore.
- 4.6. La consegna si intende eseguita ad ogni effetto con la comunicazione al Compratore della disponibilità del Prodotto per il ritiro presso la sede del Venditore. Trascorsi 8 giorni dalla ricezione della comunicazione da parte del Compratore, senza che questi abbia provveduto al ritiro della merce, il Venditore sarà libero di procedere all'imballaggio, al trasporto e/o allo stoccaggio della stessa, con diritto all'integrale rimborso delle spese da parte del Compratore.
- 4.7. In mancanza di una particolare indicazione, l'imballo è predisposto, ove necessario, dal Venditore che agisce per il meglio ed in nome ed a spese del Compratore, declinando ogni responsabilità.

5. Proprietà intellettuale e industriale, marchi e brevetti

- 5.1. Qualsiasi risultato che viene realizzato nel corso della progettazione, esecuzione, assemblaggio, e/o manutenzione dell'Impianto, anche se realizzato con mezzi, strumenti, disegni, progettazioni, forniti dal Compratore è e resterà di proprietà esclusiva del Venditore, il quale vanterà sui medesimi in via esclusiva tutti i diritti di paternità e patrimoniali.

5.2. Il Compratore non è autorizzato ad usare e/o a far usare a terzi, i marchi, i brevetti, nomi od altri segni distintivi del Venditore, si impegna a non depositare, né a far depositare nello Stato in cui esso ha la sede o altrove, marchi, brevetti, nomi od altri segni distintivi che siano simili o confondibili con quello del Venditore.

6. **Resa e spedizione – Reclami**

6.1. Salvo patto contrario, la fornitura della merce d'intende Franco Fabbrica e ciò anche quando sia convenuto che la spedizione o parte di essa venga curata dal Venditore.

6.2. In ogni modo, quali che siano i termini di resa pattuiti dalle parti, i rischi passano al Compratore al più tardi con la consegna al primo trasportatore.

6.3. Eventuali reclami relativi allo stato dell'imballo, quantità, numero o caratteristiche esteriori dei Prodotti (vizi apparenti), dovranno essere notificati al Venditore mediante lettera raccomandata RR o a mezzo p.e.c., a pena di decadenza, entro 7 giorni dalla data di ricevimento dei Prodotti.

6.4. Eventuali reclami relativi a difetti non individuabili mediante un diligente controllo al momento del ricevimento (vizi occulti) dovranno essere notificati al Venditore mediante lettera raccomandata RR o a mezzo p.e.c., a pena di decadenza, entro 7 giorni dalla data della scoperta del difetto, che eventualmente si manifesti entro e non oltre i termini indicati al punto 8.1.

6.5. Inoltre, ove la merce o il relativo imballaggio risultino danneggiati o in presenza di merce mancante, il Compratore è tenuto a formulare le riserve del caso nei confronti del trasportatore, secondo le forme previste per la modalità di trasporto utilizzata.

7. **Prezzi**

7.1. Salvo patto contrario, ai sensi del successivo punto 6.3, i prezzi si intendono al netto di ogni sconto e non sono mai comprensivi di imballaggi, trasporti, documentazione particolare, ecc., se non diversamente specificato, essendo inteso che qualsiasi altra spesa od onere sarà a carico del Compratore.

7.2. I termini di pagamento decorrono dalla data di comunicazione di merce pronta da parte del Venditore, indipendentemente dal ritiro della merce stessa.

7.3. Nei casi di apertura di credito documentario (L/C) irrevocabile e confermato da primaria Banca italiana, dovrà essere prevista una validità per il tempo sufficiente alla spedizione del Bene. Il credito documentario è disciplinato secondo le "Norme e gli Usi Uniformi relativi ai crediti documentari" (UCP) adottati dalla Camera di Commercio Internazionale, nella versione vigente all'atto della conclusione del contratto. Il credito sarà emesso e confermato almeno 10 (dieci) giorni prima della data di prevista consegna della merce, e sarà negoziabile contro fattura del Venditore e ricevuta rilasciata dallo spedizioniere (FCR, Forwarding Certificate of Receipt). Il contratto di vendita disciplinerà le modalità di utilizzo del credito documentario (luogo e data di scadenza, e forma di utilizzo: by payment; by acceptance; by negotiation), nonché l'adozione di diversi termini di resa Incoterms, in deroga a quanto previsto dall'art. 6.1, a insindacabile discrezione del Venditore.

8. **Condizioni di pagamento**

8.1. Il pagamento dev'essere fatto esclusivamente al Venditore alle condizioni indicate nella conferma d'ordine.

8.2. In caso di ritardo di pagamento rispetto alla data pattuita, senza necessità di formale messa in mora, il Compratore sarà tenuto a corrispondere al Venditore un interesse di mora pari al tasso d'interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea, più sette punti percentuali, conformemente all'art. 4 del d.lgs. n. 231 del 9 ottobre 2002 che attua la direttiva CE 35/2000. L'eventuale ritardo di pagamento superiore a 30 gg. dalla data indicata in fattura darà al Venditore il diritto di risolvere il contratto, con facoltà di trattenere la parte di prezzo pagata e di pretendere la restituzione dei Prodotti forniti, a cura e spese del Compratore, oltre il risarcimento dell'eventuale danno.

8.3. Salvo diverso accordo, eventuali spese o commissioni bancarie dovute in relazione al pagamento saranno a carico del Compratore.

8.4. Il Compratore non è autorizzato ad effettuare alcuna deduzione dal prezzo pattuito (ad es. in caso di pretesi difetti dei Prodotti), se non previo accordo scritto con il Venditore.

8.5. È inteso che eventuali reclami o contestazioni non danno diritto al Compratore di sospendere o comunque ritardare i pagamenti dei Prodotti oggetto di contestazione, né, tanto meno, di altre forniture.

8.6. In caso di sospensione o di annullamento di ordini da parte del COMPRATORE, il VENDITORE si riserva di fatturgli:

a) Il costo delle lavorazioni e dei materiali calcolato pro-quota, in relazione allo stato d'avanzamento dell'ordine;

b) I maggiori oneri derivanti dall'inadempienza dell'acquirente, pari al 10% (dieci per cento) della differenza tra il montante dell'ordine e la cifra precedentemente riferita al punto a).

8.7. Qualora il Venditore abbia motivo di temere che il Compratore non possa o non intenda pagare i Prodotti alla data pattuita, egli potrà subordinare la consegna dei Prodotti alla prestazione di adeguate garanzie di pagamento (ad es. fideiussione o garanzia bancaria). Inoltre, in caso di ritardi di pagamento, il Venditore potrà modificare unilateralmente i termini di eventuali altre forniture e/o sospendere l'esecuzione fino all'ottenimento di adeguate garanzie di pagamento.

9. **Garanzia per vizi**

9.1. Il Venditore si impegna a porre rimedio a qualsiasi difetto di conformità (vizio) dei Prodotti a lui imputabile, verificatosi entro 12 mesi dall'avviamento, o al massimo entro 18 mesi dalla consegna dei Prodotti al Compratore, purché tale difetto di conformità gli si stato notificato tempestivamente in conformità all'art. 6.4. In tal caso il Venditore provvederà, a sua scelta, alla sostituzione o riparazione dei Prodotti (o parti di essi) risultati difettosi. Le parti sostituite resteranno di proprietà del Venditore e non danno luogo a garanzie ulteriori, o al prolungamento del periodo di garanzia originario.

- 9.2. Il Venditore garantisce altresì il corretto ed adeguato funzionamento dei Prodotti per il periodo di cui al punto precedente, per un utilizzo di 5 giorni lavorativi settimanali di 8 ore: sono cause di esclusione della garanzia l'errato stoccaggio, l'utilizzo non conforme alle caratteristiche del Prodotto ed i componenti soggetti ad usura.
Deve intendersi come 'conforme' l'utilizzo dei Prodotti da parte del Compratore, che sia stato comunicato al Venditore al momento della formulazione dell'ordine; Il Venditore è esonerato dalla garanzia per i vizi qualora il Compratore non abbia fatto un uso corretto dei Prodotti, o qualora li abbia alterati o modificati senza il consenso del Venditore.
La responsabilità del VENDITORE è strettamente limitata agli obblighi di cui alla presente clausola, per i componenti difettosi. Ogni altro indennizzo è escluso, né potranno essere reclamati danni diretti ed indiretti, incidentali o conseguenti di qualsiasi natura e specie, anche per il temporaneo non uso dei PRODOTTI acquistati.
- 9.3. La garanzia è limitata alla riparazione o sostituzione, franco stabilimento del Venditore, dei componenti con vizi causati da un accertato difetto di materiale o di lavorazione. L'accertamento dei vizi e dei difetti è sempre eseguito dal Venditore. Le spese di manodopera, di smontaggio, rimontaggio, di trasporto per intervento esterno del personale del Venditore, anche in caso di riconosciuta garanzia, sono sempre a carico del Compratore.
- 9.4. Per i reclami in relazione ai vizi dei Prodotti, si fa riferimento ai termini ed alle modalità di cui agli artt. 5.3 e 5.4. Il reclamo dovrà specificare con precisione il difetto riscontrato ed i Prodotti cui esso si riferisce.
- 9.5. In aggiunta alla garanzia di cui all'art. 8.1, il Venditore si impegna a sostituire o riparare eventuali Prodotti risultati difettosi dopo la loro consegna al cliente finale, in relazione ai quali il Compratore abbia preso le misure imposte dall'art. 1519 *quater* c.c. (o di analogo norma di altro Stato membro dell'Unione Europea, basata sulla direttiva europea 1999/44/CE del 25 maggio 1999), a condizione che il Compratore faccia valere il diritto di regresso ai sensi dell'art. 1519 *quinquies* (o di analogo norma di altro Stato membro dell'Unione Europea, basata sulla direttiva europea 1999/44/CE del 25 maggio 1999) non oltre 3 anni dalla consegna dei Prodotti al Compratore e sempreché il difetto sia imputabile ad una azione od omissione del Venditore.
- 9.6. Gli obblighi assunti dal Venditore con gli articoli 8.1 e 8.5 (di riparare o sostituire i Prodotti nelle ipotesi ed alle condizioni ivi stabilite) sono assorbenti e sostitutivi delle garanzie o responsabilità previste per legge. Si conviene pertanto che è espressamente esclusa, salvo il caso di dolo o colpa grave del Venditore, ogni altra responsabilità del Venditore (sia contrattuale che extracontrattuale) comunque originata dai Prodotti forniti e/o dalla loro rivendita (ad es. risarcimento del danno, mancato guadagno, ecc.).
- 9.7. Ai fini del punto precedente, si conviene che il Venditore non risponde della carenza di qualità, inefficienza, vizi e/o difetti dell'Impianto derivanti da disegni, progetti, informazioni, documentazione, materiali, semilavorati, elementi accessori o strumenti forniti e richiesti dal Compratore o provenienti da fornitori o sub-fornitori del Compratore stesso.
- 9.8. Per i componenti commerciali il VENDITORE trasferisce le garanzie del fabbricante del componente. In ogni caso, non sarà accettata merce di ritorno senza l'espresso consenso del Venditore.
- 10. Riserva di proprietà**
- 10.1. E' convenuto che i Prodotti consegnati restano di proprietà del Venditore fino a quando non sia pervenuto a quest'ultimo il completo pagamento. Tale pagamento deve comprendere gli eventuali interessi di mora maturati e di qualunque imposta.
- 10.2. In caso di mora dell'acquirente il Venditore potrà, senza necessità di alcuna formalità, compresa la messa in mora, ritirare tutta la merce oggetto di riservato dominio, con riserva di ogni ulteriore opportuno rimedio in via giudiziale per il pregiudizio subito.
- 10.3. Nell'ipotesi in cui il Compratore violi una o più delle obbligazioni previste all'articolo 7, il Venditore ha diritto di revocare con effetto immediato tutti gli ordini dei Prodotti che il Venditore stesso non ha ancora eseguito, o di revocare la produzione e/o la consegna dei prodotti ancora non ritirati, fatto salvo il pagamento del prezzo per quanto già prodotto e consegnato, o pronto per la consegna ai sensi dell'art. 4.6.
- 10.4. Al Compratore è fatto divieto di rivendere, cedere, costituire in garanzia a favore di terzi i Prodotti acquistati dal Venditore senza averne prima pagato integralmente il prezzo al Venditore medesimo. qualsiasi procedura esecutiva promossa da terzi avente per oggetto i prodotti deve essere portata immediatamente a conoscenza del Venditore. così come ogni altro diritto che i terzi possano avere acquisito sui medesimi prodotti. se, nonostante il divieto, il Compratore trasferisce i prodotti a soggetti terzi, prima del passaggio di proprietà, la riserva di proprietà a favore del Venditore permane anche nei confronti dei terzi; qualora la legge non lo consentisse, gli eventuali crediti vantati dal Compratore verso i terzi divengono nella totalità di spettanza del Venditore o, se la legge non consentisse tale regresso, i crediti saranno detenuti dal Compratore in qualità di fiduciario del Venditore, con impegno di trasferirgli a semplice richiesta le somme liquidate. il Compratore dovrà rendere il terzo edotto del contenuto della presente clausola prima di procedere alla vendita di merce oggetto di riservato dominio.
- 11. Forza maggiore**
- 11.1. Ciascuna parte potrà sospendere l'esecuzione dei suoi obblighi contrattuali quando tale esecuzione sia resa impossibile o irragionevolmente onerosa da un impedimento imprevedibile indipendente dalla sua volontà quale ad es. sciopero, boicottaggio, serrata, incendio, guerra (dichiarata o non), guerra civile, sommosse e rivoluzioni, requisizioni, embargo, interruzioni di energia, ritardi nella consegna di componenti o materie prime.
- 11.2. La parte che desidera avvalersi della presente clausola dovrà comunicare immediatamente per iscritto all'altra parte il verificarsi e la cessazione delle circostanze di forza maggiore.
- 11.3. Qualora la sospensione dovuta a forza maggiore duri più di tre mesi, ciascuna parte avrà il diritto di risolvere il presente Contratto di vendita, previo un preavviso di 10 giorni, da comunicarsi alla controparte per iscritto.
- 12. Durata**
- 12.1. Le presenti Condizioni entrano in vigore dal 01 gennaio 2025 e sono valide fino alla revoca da parte del Venditore.

- 12.2. Nell'ipotesi di accordi che prevedono consegne dei Prodotti successive e ripartite, le presenti Condizioni mantengono piena efficacia fino all'ultima consegna e all'ultimo pagamento concordati.
- 12.3. Nell'ipotesi di rapporti commerciali che comportano la stipula di più contratti di vendita nel corso di un anno solare, il Venditore comunica le Condizioni al Compratore solo in occasione della prima compravendita dell'anno o solo in occasione della revoca di cui al comma 12.1. Le sottoscrizioni del Compratore valgono per l'intero anno solare di apposizione.

13. Risoluzione anticipata del contratto

- 13.1. Ciascuna parte ha il diritto di recedere con effetti immediati dalle presenti Condizioni, come pure da ogni singolo contratto di fornitura dei Prodotti non ancora eseguito, qualora l'altra parte si renda responsabile di un grave inadempimento contrattuale.
- 13.2. In particolare, il Venditore potrà risolvere il contratto con effetti immediati nei seguenti casi:
- a) qualora il Compratore non adempia agli obblighi allo stesso imposti dalle presenti Condizioni;
 - b) qualora sia sopravvenuta una eccessiva onerosità relativamente all'esecuzione dell'ordine spedito dal Compratore;
 - c) qualora siano sopravvenute le cause di forza maggiore di cui alla clausola n. 8;
 - d) qualora il Compratore sia assoggettato a procedure di liquidazione o a procedure concorsuali, oppure se lo stato delle condizioni economiche del Compratore sia evoluto in modo tale da fare ragionevolmente presumere la sua insolvibilità;
 - e) qualora le azioni o le quote, rappresentative della maggioranza o del pacchetto di controllo del capitale sociale del Compratore, siano cedute ad altro proprietario o vincolate a garanzia o a concorrente del Venditore.

14. Risoluzione delle controversie

- 14.1. Per tutte le controversie relative o comunque collegate al presente contratto sarà esclusivamente competente il Foro della sede del Venditore. Tuttavia, in deroga a quanto stabilito sopra il Venditore ha comunque la facoltà di portare la controversia davanti al giudice competente presso la sede del Compratore.
- 14.2. Qualora il convenuto sia residente in uno Stato dell'Unione europea (fatta eccezione per i Paesi che non hanno sottoscritto il Regolamento di cui al presente comma), è facoltà del VENDITORE, a sua scelta, adire ogni altro foro che risulti competente sulla base del Regolamento CE n. 44/2001 del 22 dicembre 2000, sulla competenza giurisdizionale nelle materie civili e commerciali.

Cavezzo / Terre del Reno Per COMAV S.r.l.

Luogo e data

Timbro e firma del COMPRATORE

In conformità a quanto stabilito dagli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile italiano, il Compratore dichiara di approvare specificatamente le seguenti clausole:

- Premesse
- 3 (Conclusione della vendita – Esecuzione);
- 4 (Termini di consegna);
- 5 (Proprietà intellettuale e industriale, marchi e brevetti)
- 6 (Resa e spedizione - Reclami);
- 7 (Prezzi);
- 8 (Condizioni di pagamento);
- 9 (Garanzia per i vizi);
- 10 (Riserva di proprietà)
- 13 (Risoluzione anticipata del contratto)
- 14 (Risoluzione delle controversie).

Luogo e data

Timbro e firma del COMPRATORE